

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5877 del 09/11/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE MECCANICA DI PROVETTE E CAMPIONI DI PROVA SIA IN CONTO PROPRIO CHE PER TERZI" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA DELL'INDUSTRIA N. 25. DITTA "SIDER TEST SRL".
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6083 del 09/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE MECCANICA DI PROVETTE E CAMPIONI DI PROVA SIA IN CONTO PROPRIO CHE PER TERZI" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, VIA DELL'INDUSTRIA N. 25.
DITTA "SIDER TEST SRL".

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con nota prot. n. 14479 del 06/07/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 118104 in pari data, il Suap del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'istanza presentata dalla Ditta "SIDER TEST SRL" (C.F. 01018340339), con sede legale in Castel San Giovanni, Strada della Barianella n. 1/B, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione meccanica di provette e campioni di prova, sia in conto proprio che per terzi" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via dell'Industria n. 25, relativamente al seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1), costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 124296 del 17/07/2023 è stata richiesta alla ditta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 136161 del 04/08/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento;

Considerato che:

- con nota prot. n. 143439 del 22/08/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 154373 del 12/09/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 9 del 27/10/2023 Sinadoc 25929/2023) risulta che:

- dall'insediamento ha origine uno scarico (S1) costituito dall'unione di:
 - acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento del piazzale adiacente al lato ovest del

fabbricato adibito ad area di deposito momentaneo, trattate mediante un impianto costituito da un dissabbiatore, un disoleatore, un pozzetto by-pass, una vasca di prima pioggia ed una sezione di filtrazione su quarzite e su carboni attivi;

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del fabbricato, trattate mediante fossa Imhoff e degrassatori;
- lo scarico recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "punto fiscale di campionamento" nella Planimetria "Schema fognatura stato definitivo - Tavola 1 – Luglio 2023" trasmessa con la documentazione a completamento ed è ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura;

Atteso che:

- con nota prot. n. 157953 del 18/09/2023 è stato richiesto al Comune di Castel San Giovanni, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico (S1) costituito dall'unione di di acque dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT009329-2023-P del 18/07/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 125089 in pari data, IRETI Spa ha trasmesso parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia miscelate con acque reflue domestiche in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 22164 del 25/10/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 181798 in pari data, il Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso l'Autorizzazione allo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni (allegata alla presente);

Dato atto che in data 10/07/2023 è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta dal Comune di Castel San Giovanni, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "SIDER TEST SRL" (C.F. 01018340339), con sede legale in Castel San Giovanni, Strada della Barianella n. 1/B, per lo svolgimento dell'attività di "lavorazione meccanica di provette e campioni di prova, sia in conto proprio che per terzi" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castel San Giovanni, Via dell'Industria n. 25, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- 2. di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Castel San Giovanni per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, rilasciata con nota prot. n. 22164 del 25/10/2023, (acquisita al prot. ARPAE n. 181798 in pari data), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 3. di impartire**, per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, **le seguenti prescrizioni:**
 - a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo

compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

- c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico e valutato idoneo dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume scaricato potrà essere stimato in base al numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia e dovrà essere registrato su apposito modulo che dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente;
- e) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castel San Giovanni, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che:

- i fanghi, gli oli, i filtri esausti e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

5. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Suap del Comune di Castel San Giovanni;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.